

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

per: **BORGHI ASSUNTA** (CF: BRGSNT57C42F880A), nata a Nettuno (RM) il 02.03.1957, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani (CF: MGNGLC72E13H501I – P.E.C.: gianluca.magnani@oav.legalmail.it – Fax. 06/88932890) del Foro di Velletri, come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con quest'ultimo elett.te dom.ta presso il suo Studio legale sito ad Albano Laziale (RM), in Via Virgilio 12;

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del ministro *pro-tempore* elett.te dom.to presso la sede di viale Trastevere, n. 76/A a Roma, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato* con sede in via dei Portoghesi 12 a Roma;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – AMBITO TERRITORIALE DI ROMA (C.F. 97248840585), in persona del direttore generale *pro-tempore*, elett.te dom.to presso la sede di Via Frangipane 41 a Roma, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato* con sede in via dei Portoghesi 12 a Roma;

- resistenti -

oggetto: impugnativa illegittima esclusione della ricorrente dalle vigenti GPS di Roma per il biennio 2024/2026 e dalle collegate graduatorie di istituto docenti, per limiti di età

IN FATTO

1. Borgi Assunta, nata il 02.03.1957 (dunque di anni 67), è una docente a tempo determinato nella Scuola statale per l'insegnamento nella classe di concorso A022 (*Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di I° grado*) (v. doc.);
2. attuale sede di servizio è l'istituto comprensivo Ardea II - SMS *Via Campo di Carne snc*, dove ella sta svolgendo incarico annuale nel corrente a.s. 2023/2024, con decorrenza dal 11.09.2023 (v. doc. 8);
3. siccome non abilitata, la Prof.ssa Borgi non è mai riuscita ad ottenere l'agognato ruolo nel suddetto profilo, ma vanta una significativa anzianità di servizio alle spalle;
4. infatti, nel corso degli anni e sino ad oggi, parte ricorrente, mediante utile scorrimento delle graduatorie di istituto e (dal 2020) delle GPS di Roma in cui risultava inserita a pieno titolo, ha lavorato nella Scuola statale e nel suddetto profilo con numerosi incarichi a tempo determinato, per un totale di 15 anni, 7 mesi e 28 giorni (v. certificati di servizio in doc 7 ed estratto contributivo INPS in doc. 10);
5. segnatamente, la Prof.ssa Borgi, laureatasi in Lettere con voto 110/110 presso l'Università degli Studi



Roma Tre nell'a.a. 1982/1983, ha lavorato nel profilo di appartenenza con incarichi a tempo determinato della durata emergente dai contratti a termine di volta in volta stipulati, nei seguenti anni scolastici:

- dal 21.11.2005 al 30.06.2006 per un totale di n. 132 giorni con orario full-time;
- dal 27.09.2006 al 30.06.2007 per un totale di n. 274 giorni con orario full-time;
- dal 01.10.2007 al 31.08.2008 per un totale di n. 335 giorni con orario full-time;
- dal 18.09.2008 al 13.06.2009 per un totale di n. 268 giorni con orario full-time;
- dal 30.09.2009 al 28.06.2010 per un totale di n. 238 giorni con orario full-time;
- dal 21.09.2010 al 12.06.2011 per un totale di n. 241 giorni con orario full-time;
- dal 26.09.2011 al 10.06.2012 per un totale di n. 212 giorni con orario full-time;
- dal 17.09.2012 al 30.06.2013 per un totale di n. 287 giorni con orario full-time;
- dal 11.09.2013 al 30.06.2014 per un totale di n. 293 giorni con orario full-time;
- dal 17.09.2014 al 30.06.2015 per un totale di n. 286 giorni con orario full-time;
- dal 23.09.2015 al 31.08.2016 per un totale di n. 337 giorni con orario full-time;
- dal 26.09.2016 al 31.08.2017 per un totale di n. 340 giorni con orario full-time;
- dal 21.09.2017 al 31.08.2018 per un totale di n. 345 giorni con orario full-time;
- dal 17.09.2018 al 31.08.2019 per un totale di n. 344 giorni con orario full-time;
- dal 16.09.2019 al 31.08.2020 per un totale di n. 351 giorni con orario full-time;
- dal 24.09.2020 al 31.08.2021 per un totale di n. 342 giorni con orario full-time;
- dal 07.09.2021 al 31.08.2022 per un totale di n. 359 giorni con orario full-time;
- dal 12.09.2022 al 31.08.2023 per un totale di n. 354 giorni con orario full-time;
- dal 11.09.2023 al 31.08.2024 per un totale di n. 355 giorni con orario full-time;

(cfr. doc. 6 e 7)

6. prima del novembre 2005 la ricorrente non ha mai lavorato né maturato periodi utili ai fini pensionistici e la sua anzianità complessiva nella scuola statale ammonta a 5.713 giorni, corrispondenti a anni 15, mesi 7 e gg. 12 (cfr. certificati di servizio ed estratto contributivo INPS in doc.);
7. entrando quindi *in medias res*, si osserva che, al pari di quanto avvenuto nel 2020 e nel 2022, la Prof.ssa Borgi, lo scorso giugno, ha presentato la sua canonica domanda telematica di inserimento/aggiornamento nelle GPS di Roma valide per il biennio 2024/2026, onde poter così continuare a ricevere incarichi di supplenza (v. doc. 13);
8. le operazioni di aggiornamento delle GPS per il biennio 2024-2026 sono state avviate a mente dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 16.05.2024 che, nel ricalcare la disciplina in vigore negli anni precedenti, ha regolamentato modalità di inserimento e scorrimento delle GPS e delle graduatorie di istituto per il biennio 2024/2026 (v. doc. 5);
9. con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle domande, l'art. 7 della cit. ordinanza 88/2024 stabilisce che: "*1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti. 2. Gli aspiranti presentano*



istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione. 3. I candidati possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del giorno di pubblicazione della presente Ordinanza sul Portale Unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it – e fino alle ore 23.59 del ventunesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza > [...] 7. Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata all'articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione o che si trovi in una delle condizioni ostative di cui all'articolo 6. [...]” (v. ordinanza 88/24 in doc.)

10. orbene, non prima di aver chiesto il trattenimento in servizio sin dall'autunno 2023, la Prof.ssa Borgi, in data 05.06.2024, ha tentato di inoltrare la sua domanda telematica di aggiornamento nelle GPS ma nella circostanza, il sistema l'ha bloccata in fase di scelta delle 150 scuole in cui insegnare, impedendole così, di fatto, di portare a termine la relativa operazione (cfr. doc. 9 e 13-b);
11. nessun provvedimento formale è stato mai emesso nei suoi confronti ma la sua esclusione dalle GPS di Roma e dalle collegate graduatorie di istituto è confermata dalle risultanze emerse dalle nuove graduatorie provinciali pubblicate lo scorso 13 agosto, nelle quali, infatti, ella non risulta inserita (v. GPS di Roma – II^a fascia scuola secondaria valida per il biennio 2024/2026 in doc. 14);
12. né, d'altronde, può plausibilmente ricollegarsi il depennamento della ricorrente ad un qualche presunto e denegato errore di quest'ultima in sede di compilazione ed inoltro domanda, non fosse altro per il fatto che, come ben spiegato dall'art. 3, co. 4 dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024, “*Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2022/2023- 2023/2024, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti*” (v. in doc. 5);
13. che, poi, l'Amministrazione fosse propensa a tagliare fuori la docente dal 1° settembre 2024 lo si era già capito dal tenore delle risposte recapitate a quest'ultima in replica riscontro alle sue richieste di trattenimento in servizio presentate sin dal 18.10.2023 (cfr. carteggio mail in doc. 9-b);
14. neppure la conseguente PEC 14 agosto 2024 di impugnativa della sua esclusione recapitata all'Amministrazione convenuta per tramite dello scrivente Studio legale ha sortito gli effetti sperati: la stessa, infatti, non è stata neppure riscontrata (v. doc. 15);



15. eppure, nella suddetta missiva, era stato spiegato che l'ignoto provvedimento di esclusione della docente non era motivato e che in ogni caso, dovendosi presumibilmente ricollegare lo stesso all'avvenuto compimento dei 67 anni di età da parte della docente (v. art. 1, comma 1, lett. b dell'ordinanza ministeriale n.88/2024), risultava comunque evidente l'illegittimità della decisione assunta dall'Amministrazione nei confronti della Prof.ssa Assunta Borgi, in ragione del fatto che quest'ultima ha maturato servizi e periodi utili ai fini pensionistici soltanto dopo il 1996 ed in misura inferiore ai 20 anni, motivo per cui ella ha pieno diritto di restare nelle GPS per continuare a lavorare sino ad anni 71 (requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ex art. 24 D.L. 201/2011), anche ai sensi e per gli effetti della norma speciale di cui all'art. 509 comma 3 del d.lgs 297/1994;
16. come premesso, infatti, la ricorrente vanta una anzianità contributiva nella scuola statale pari ad anni 15 mesi 7 e gg. 12 e neanche aggiungendo i 4 anni di riscatto laurea (a.a. 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982 e 1982/1983) – ipotesi comunque scartata dalla docente dopo aver appreso dell'elevatissimo onere da riscatto che dimezzerebbe il già esiguo trattamento pensionistico in ipotesi riconoscibile - ella potrebbe mai arrivare ai 20 anni di contribuzione utile per l'accesso alla pensione di vecchiaia prevista dalla legge, di guisa che spetta alla Prof.ssa Borgi il mantenimento in servizio sino ad anni 71, quale che sia l'anzianità maturata a quella data (cfr. estratto contributivo INPS in doc. 10; avviso INPS su onere riscatto Laurea in doc. 11-a; rinuncia al riscatto in doc. 11-b) (v. in diritto);
17. per tali motivi, con la suddetta impugnativa del 14 agosto us, è stata chiesta anche una riapertura straordinaria dei termini (scaduti il 6 agosto) per l'inoltro della domanda telematica di inserimento in GPS e della domanda per le 150 scuole in cui insegnare;
18. come premesso, tuttavia, l'Amministrazione non ha sinora riscontrato la suddetta lettera di impugnativa della ricorrente, la quale, in mancanza di un provvedimento d'urgenza, si ritroverà dal 1° settembre 2024 senza lavoro né reddito;
19. a tale ultimo proposito, si evidenzia che la ricorrente è divorziata (senza mantenimento), vive sola a Nettuno e non ha parenti in grado di sostenerla economicamente (cfr. doc. 19 e 20);
20. in mancanza di un provvedimento autoritativo d'urgenza di Codesto Ill.mo Tribunale, la Prof.ssa Borgi si ritroverebbe senza un lavoro e senza i proventi necessari al suo sostentamento quotidiano sin dal 1 settembre pv; ella infatti si mantiene solo ed unicamente con gli stipendi guadagnati in qualità di docente non di ruolo nella Scuola statale e non ha particolari risparmi su cui fare affidamento nelle more di una decisione di merito (cfr. doc. 12 e 18);
21. la ricorrente, infatti, non è ancora in età pensionabile, ha una età che non agevola di certo la ricerca di altra occupazione (67 anni) e potrebbe fare affidamento sul solo *assegno sociale* da gennaio 2025;
22. annullandosi il suo illegittimo depennamento, ella avrebbe invece la quasi certezza di lavorare sino a 71 anni, tenuto conto di quanto allegato (v. cap. 5) e dimostrato (v. certificati di servizio in doc.) circa la sistematica assegnazione di incarichi annuali (al 31 agosto) sin dal 2015;
23. fermo quanto sopra e con salvezza dei diritti al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali eventualmente subiti nelle more del presente giudizio, il presente ricorso ha ad oggetto:



- l'accertamento del diritto della ricorrente a restare nelle GPS ed a ricevere incarichi annuali (o *sino al termine delle attività didattiche*) nella Scuola statale mediante scorrimento delle stesse, sino all'età di 71 anni;
 - l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti GPS di Roma – II^ fascia per la classe di concorso A-22 in posizione corrispondente al punteggio spettante in base ai titoli di accesso, culturali e di servizio maturati alla data del 5 giugno 2024;
 - la conseguente condanna dell'Amministrazione all'immediato reinserimento della ricorrente nelle GPS di Roma – II^ fascia per la classe di concorso A-22 in posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante;
 - la conseguente condanna dell'Amministrazione a consentire la partecipazione della ricorrente alle fasi di reclutamento a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 mediante scorrimento delle suddette GPS di Roma – II^ Fascia per la classe concorsuale A-22 in condizione di parità con gli altri aspiranti e nel rispetto delle precedenze derivanti dal punteggio effettivamente vantato nonché dalle preferenze espresse sulle scuole;
24. a proposito della preferenza sulle 150 scuole – ovvero quella che la ricorrente, come premesso, è stata impossibilitata ad esprimere in via telematica per responsabilità esclusiva dell'Amministrazione convenuta - si chiede tenersi conto di quegli istituti (sempre gli stessi) che la Prof.ssa Borgi ha indicato a tal fine in tutti gli anni passati e che ella avrebbe inserito telematicamente in domanda anche lo scorso giugno, se non fosse stata bloccata dal sistema informatico messo a punto dalla controparte;
25. tali scuola sono le seguenti (v. domanda *informatizzazione nomine supplenze* del 18.07.2023 in doc. 17)

ESPRESSIONE PREFERENZE SUPPLENZE ANNUALI / FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Ordine	Inseg.	Preferenza	Tipo contratto	Cattedre orario	Tipo Posto	Tipo scuola
(1)	A022	SCUOLA RMMM8D401P	(1) ANNUALE			
(2)	A022	COMUNE POMEZIA	(1) ANNUALE			
(3)	A022	COMUNE ALBANO LAZIALE	(1) ANNUALE			
(4)	A022	COMUNE CASTEL GANDOLFO	(1) ANNUALE			
(5)	A022	COMUNE GENZANO DI ROMA	(1) ANNUALE			
(6)	A022	COMUNE ARDEA	(1) ANNUALE			
(7)	A022	COMUNE VELLETRI	(1) ANNUALE			
(8)	A022	COMUNE ARICCIA	(1) ANNUALE			
(9)	A022	COMUNE LANUVIO	(1) ANNUALE			
(10)	A022	COMUNE LARIANO	(1) ANNUALE			
(11)	A022	SCUOLA RMMM8D401P	(1) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE			



Ordine	Inseg.	Preferenza	Tipo contratto	Cattedre orario	Tipo Posto	Tipo scuola
(12)	A022	COMUNE POMEZIA	(1) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE			
(13)	A022	COMUNE ALBANO LAZIALE	(1) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE			
(14)	A022	COMUNE CASTEL GANDOLFO	(1) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE			
(15)	A022	COMUNE ARDEA	(1) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE			
(16)	A022	COMUNE GENZANO DI ROMA	(1) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE			
(17)	A022	COMUNE VELLETRI	(1) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE			
(18)	A022	COMUNE ARICCIA	(1) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE			
(19)	A022	COMUNE LANUVIO	(1) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE			
(20)	A022	COMUNE LARIANO	(1) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE			

26. si ha motivo di ritenere che, ad oggi (data deposito ricorso), non esistano controinteressati nell'ambito del presente giudizio; per mero tuziorismo difensivo si evidenzia, in ogni caso, che l'odierna ricorrente non è nelle condizioni di individuarli e/o citarli in giudizio atteso che, come ben noto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, per propalate ragioni di Privacy, non pubblica mai i dati anagrafici completi e/o indirizzi di residenza del personale inserito nelle GPS e nelle collegate graduatorie d'istituto docenti (cfr. doc.);

IN DIRITTO

1. PRELIMINARMENTE: SULLA GIURISDIZIONE

Nel caso di specie, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, atteso che la ricorrente lamenta la violazione di un suo diritto all'utile inserimento nelle GPS ed allo scorrimento delle stesse ai fini assunzionali, tenuto conto delle disposizioni di legge vigenti.

Orbene, delineati i contorni della presente causa, risulta pacifica la giurisdizione dell'Ago come peraltro ribadito, anche di recente, dal Tribunale di Roma, che, con sentenza n. 2823/2019 conforme a numerosi precedenti della stessa Cassazione, ha ribadito quanto segue: *".... Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario"*.

Come premesso, siffatta pronuncia si cala nel solco di numerosi precedenti giurisprudenziali di legittimità (v.



ex multis, Cassazione - Sezioni Unite ordinanza n. 21196 del 13 settembre 2017, ordinanza n. 25972 del 16/12/2016; ordinanza n. 25840/2016).

2. NEL MERITO

2.1. premessa: sulla pensione di vecchiaia contributiva

Con l'art. 24 del D.L. 201/2011, è stata istituita la cd *pensione di vecchiaia contributiva* per la quale è prevista età pensionabile a 71 anni e contribuzione effettiva pari a 5 anni.

Il trattamento de quo ha carattere residuale e riguarda i soli lavoratori:

- che non abbiano contribuzione alla data del 01.01.1996;
- che non abbiano raggiunto i 20 anni di contribuzione entro i 67 anni o che, pur raggiungendo tale requisito contributivo, non abbiano la possibilità di accedere ad un trattamento pensionistico di importo superiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (per tale categoria non spetta neppure l'integrazione al trattamento minimo).

La pensione a 71 anni rappresenta, dunque, l'unica possibilità di pensionamento, per tutti quei lavoratori, iscritti dal 1996 in poi, con carriere discontinue e con importanti vuoti, nonché con imponibili piuttosto bassi. Non è infatti loro richiesto, come per la pensione di vecchiaia ordinaria dei "contributivi puri", un importo soglia minimo (importo che a oggi è pari a 1,5 volte l'assegno sociale).

Quanto, in particolare, ai requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla suddetta *pensione di vecchiaia contributiva*, gli stessi consistono in:

- età pari, attualmente, a 71 anni;
- contribuzione pari almeno a 5 anni.

A proposito del requisito contributivo, deve trattarsi di 5 anni di versamenti effettivi (non possono essere considerati i contributi figurativi, come quelli per disoccupazione, malattia o maternità).

È possibile ottenere questa pensione anche in regime di cumulo contributivo di cui all'art. 1 D.Lgs. 184/1997, che comprende le sole gestioni previdenziali in cui il calcolo della pensione è effettuato con sistema integralmente contributivo (ipotesi che comunque non ricorre nel caso di specie ndr).

Quanto sopra è confermato dal chiaro tenore della ben nota circolare INPS n. 35/2012, in base alla quale ***“A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni***

a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1 [ndr anzianità contributiva minima pari a 20 anni], a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).

Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie



storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995 in materia di accrediti figurativi (vedi circolare n. 180 del 1996, punto 2.2.1);

b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione "effettiva", a prescindere dall'importo della pensione.

Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell'adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre 2011. In attuazione dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento." (v. circolare in doc. 4)

2.2. premessa: brevi cenni sulla normativa di riferimento in materia di requisiti generali di partecipazione ai concorsi nella PA

In materia di concorsi nella PA, la legge n. 127/1997 (legge Bassanini) stabilisce anzitutto che (v. art. 3 comma 6): *"La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione."*

Sulla questione del limite di età è intervenuta anche l'Unione europea che, nella sostanza, ha confermato quanto stabilito dalla Bassanini. L'art. 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2000/78, infatti, consente disparità di trattamento con riferimento alla *"fissazione di un'età massima per l'assunzione"*, precisando, però, che tali discriminazioni possono essere tollerate solo se proporzionata all'attività per la quale si concorre.

Ricapitolando, dunque, i concorsi pubblici non devono prevedere limiti di età, anche se la stessa normativa nazionale riconosce la possibilità di stabilire eccezioni e tale soluzione risulta avallata dall'UE laddove stabilisce che il limite massimo di età per l'assunzione debba però sempre e comunque essere giustificato. La restrizione dei partecipanti al concorso in base all'età, quindi, non può essere arbitraria ma basata sulle caratteristiche della mansione da svolgere.

2.3. premessa: brevi cenni sui cd limiti di età ordinamentali nonché su requisiti e modalità previste per il collocamento a riposo del pubblico dipendente

In tema di limiti di età ordinamentali nella PA, il riferimento normativo principale è dato dal D.P.R. n. 1092 del 1973, il cui art. 4 (rubricato Cessazione dal servizio per limiti di età) stabilisce che: *"Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età; gli operai*



sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomini, e del sessantesimo anno di età, se donne.

I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età.

Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie e quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio nonché le norme che prevedono il trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti fissi di età.

La cessazione dal servizio del personale militare per il raggiungimento di limiti di età nonché tutte le altre cause di cessazione dal servizio dei dipendenti statali, sia civili che militari, restano regolate dalle norme concernenti lo stato giuridico”.

Le suddette disposizioni, esclusivamente dedicate al collocamento a riposo per limiti di età, debbono poi necessariamente coordinarsi ed intrecciarsi con le altre disposizioni in materia pensionistica regolanti i vigenti requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione.

Nei limiti di interesse, l'Articolo 24, comma 4, D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, nel riformare il sistema pensionistico dei dipendenti pubblici, tiene fermi i limiti ordinamentali previsti dai vari comparti di appartenenza ma, allo stesso tempo, modifica i requisiti per la pensione di vecchiaia elevandoli oltre i 65 anni tanto per gli uomini quanto per le donne, con conseguente incidenza sulle concrete modalità e tempistiche del collocamento a riposo del personale impiegato nella PA.

Tale incidenza è chiaramente illustrata da varie circolari, in primis quella della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 8 marzo 2012) che spiega come: “... una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione (il principio della prosecuzione si desume dall'articolo 6, comma 2 bis, del decreto legge n° 278 del 2007, convertito in legge n° 31 del 2008 ...).

Come detto, la nuova disciplina riguarda i requisiti per l'accesso al trattamento; l'articolo 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 dell'articolo 24). Inoltre, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento e per la finestra) in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego.”.

A seguito di alcune pronunce giudiziali del TAR che avevano annullato in parte la cit. circolare n. 2/2012, è intervenuto in materia anche il Decreto legge n° 101 del 31.8.2013 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.” il cui Articolo 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale) ribadisce, al comma 5, che: “L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n° 214, si interpreta



nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione."

2.4 sul generale diritto del personale scolastico a tempo indeterminato ed a tempo determinato di restare in servizio sino a 70 anni per il conseguimento dei requisiti pensionistici

Fermo quanto stabilito dalla normativa richiamata al precedente paragrafo, l'art. 509 comma 3 del d.lgs 297/1994 stabilisce che: *"Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.*

Tale disposizione ha carattere speciale (dunque derogatorio della disciplina generale) e riguarda indistintamente l'intero personale scolastico, sia di ruolo che non di ruolo (v. infra al par. 2.6)

2.5. sulla posizione specifica della ricorrente

Come dedotto in premessa, l'impugnato provvedimento di esclusione della ricorrente non è motivato ed in ogni caso, dovendosi presumibilmente ricollegare lo stesso all'avvenuto compimento dei 67 anni di età da parte della docente (v. art. 1, comma 1, lett. b) dell'ordinanza ministeriale n.88/2024), risulta comunque evidente l'illegittimità della decisione assunta dall'Amministrazione nei confronti della Prof.ssa Assunta Borgi, in ragione del fatto che quest'ultima ha maturato servizi e periodi utili ai fini pensionistici soltanto dopo il 1996 ed in misura inferiore ai 20 anni, motivo per cui ella ha pieno diritto di restare nelle GPS per continuare a lavorare sino ad anni 71 (requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ex art. 24 D.L. 201/2011), anche ai sensi e per gli effetti della norma speciale di cui all'art. 509 comma 3 del d.lgs 297/1994.

Come anticipato in premessa, infatti, la ricorrente vanta una anzianità contributiva nella scuola statale pari ad anni 15 mesi 7 e gg. 12 e neanche aggiungendo i 4 anni di riscatto laurea (a.a. 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982 e 1982/1983) – ipotesi scartata dalla docente dopo aver constatato l'elevatissimo onere da riscatto di € 37.394,4 che ella non può sostenere e che, laddove pagato ratealmente dimezzerebbe il già esiguo trattamento pensionistico in ipotesi riconoscibile per ben 120 mesi - ella arriverebbe ai 20 anni di contribuzione utile per l'accesso alla pensione di vecchiaia prevista dalla legge, di guisa che spetta alla Prof.ssa Borgi il mantenimento in servizio sino ad anni 71 (aprile 2028), quale che sia l'anzianità maturata a quella data (v. estratto contributivo INPS in doc. ed in diritto) (v. doc. 11).

A proposito della rinuncia al riscatto della Laurea si rimarca, in ogni caso, che nessuna disposizione di legge o regolamentare vigente condiziona o subordina il riconoscimento del beneficio del trattenimento in servizio



sino a 71 anni per il raggiungimento della pensione minima all'obbligo di chiedere e farsi carico del riscatto (oneroso) della propria Laurea, tanto più quando, come nel caso di specie, lo stesso non avrebbe davvero alcun senso, costringendo la lavoratrice a vivere per ben 120 mesi (trattasi di ben 10 anni!) con mezza pensione, a fronte di una aspettativa di vita media in Italia calcolata in misura pari a 84 anni per le donne.

Anche le numerose sentenze emesse nel corso degli anni dalla Corte costituzionale *in subiecta materia* suffragano le ragioni attoree per i motivi che verranno meglio illustrati al paragrafo successivo (v. infra).

A tutto voler concedere, poi (non è questo di certo il caso), la ricorrente, con i periodi e servizi utili non otterrebbe mai una pensione superiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).

In base alle proiezioni del Patronato di fiducia della ricorrente, infatti, la sua pensione (in ogni caso impossibile da raggiungere prima del 2025) sarebbe pari a:

- € 696,00/mese con riscatto Laurea (da cui tuttavia defalcare, ogni mese l'onere da riscatto di € 311,62 e tutto questo per ben 120 mesi);
- € 630,00/mese senza riscatto Laurea.

Orbene, entrambi i suddetti ipotetici trattamenti pensionistici non sono superiori di 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari ad € 534,41 a decorrere da gennaio 2025.

Dunque nella fattispecie de qua, la condotta dell'amministrazione scolastica convenuta non si giustifica neppure in ragione dell'avvenuto raggiungimento dell'età pensionabile da parte della ricorrente con conseguente grave violazione di legge anche rispetto alle disposizioni richiamate ai precedenti paragrafi del presente ricorso che disciplinano il collocamento a riposo del personale scolastico.

Per tutti e ciascuno dei suddetti motivi, la ricorrente a mente dell'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché a mente dell'art. 509 comma 3 del d.lgs 297/1994 reclama

- il diritto di restare nelle GPS ed a ricevere incarichi annuali (o *sino al termine delle attività didattiche*) nella Scuola statale mediante scorrimento delle stesse, sino all'età di 71 anni;
- il diritto all'inserimento nelle vigenti GPS di Roma – II^a fascia per la classe di concorso A-22 in posizione corrispondente al punteggio spettante in base ai titoli di accesso, culturali e di servizio maturati alla data del 5 giugno 2024;
- il diritto di partecipare alle fasi di reclutamento a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 mediante scorrimento delle suddette GPS di Roma – II^a Fascia per la classe concorsuale A-22 in condizione di parità con gli altri aspiranti e nel rispetto delle precedenzae derivanti dal punteggio effettivamente vantato nonché dalle preferenze espresse sulle scuole;

2.6. sulla giurisprudenza in subiecta materia

La giurisprudenza conferma le ragioni della ricorrente.

Tra le tante pronunce emesse negli ultimi anni in favore di ricorrenti in posizione analoga a quella della Prof.ssa



Borgi, si veda la sentenza Tribunale Roma, 20/01/2023, n.9796, nella quale si legge: “[...] Va condivisa la ricostruzione della questione nei termini proposti da parte ricorrente.

In base alla normativa ex art. 24 d.l. 210/11 il dipendente della pubblica amministrazione può accedere al trattamento pensionistico alle seguenti condizioni alternative): 1) 66 anni e 7 mesi con 20 anni di contributi, sempre che l'importo dell'assegno superi di 1,5 quello dell'assegno sociale; 2) 70 anni e 7 mesi di età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

Il collocamento in pensione del dipendente P.A. è quindi obbligatorio ove lo stesso abbia raggiunto il requisito anagrafico minimo (66 anni e 7 mesi) con contribuzione minima (20 anni) e l'importo della pensione sia superiore di 1,5 a quello dell'assegno sociale; solo se tali requisiti siano soddisfatti il dipendente va collocato a riposo obbligatoriamente.

Ove tali requisiti non siano adempiuti il limite anagrafico può essere superato per consentirgli di proseguire il rapporto, così da permettergli di raggiungere la prima decorrenza utile della pensione, ove non immediata; solo da tale data la P.A. deve interrompere il rapporto di impiego.

La ricorrente non è titolare di alcuno dei requisiti richiamati dalla prima condizione (cfr. documentazione allegata).

La prima condizione utile sarebbe il compimento del 71° anno di età, quando secondo l'art. 24, c. 7, d.l. 201/11 viene meno il requisito dell'importo minimo, ferma restando l'anzianità contributiva minima di 5 anni; solo al raggiungimento del 71° anno di età la P.A. sarà obbligata al suo collocamento a riposo.

Osserva correttamente la difesa ricorrente che a tale conclusione si perviene sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 24, c. 4, d.l. 201/11 (conv. in l. 214/11) e 2, c. 5, d.l. 101/13 (conv. in l. 125/13). Tale seconda disposizione ha interpretato autenticamente il comma 4, del predetto art. 24 statuendo che “L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”.

Tale disposizione chiarisce che i precedenti limiti per il collocamento a riposo previsti per i pubblici dipendenti non sono di per sé modificati dalla l. 210/11; se il lavoratore raggiunga tali limiti ma non abbia maturato i requisiti per il pensionamento il rapporto di lavoro deve proseguire fino alla maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione.

Quindi l'art. 2, c. 5, d.l. 101/13 dispone che il rapporto di pubblico impiego non può cessare se il lavoratore non abbia ancora maturato i requisiti previsti dalla l. 210/11 per conseguire la pensione.

Ne consegue che il rapporto lavorativo della ricorrente deve proseguire fino al compimento del 71° anno di



età, quando saranno soddisfatti i requisiti richiesti per conseguire il trattamento pensionistico, e cioè il requisito anagrafico di 71 anni e il requisito contributivo minimo di 5 anni, venendo meno il requisito dell'importo minimo.

La difesa ricorrente ha altresì richiamato la decisione Corte Cost. 282/91, con cui ha riconosciuto che “Non può essere preclusa, senza violare l'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilità per il personale pubblico che al compimento del 65° an- no - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto”.

*

Un altro caso in parte diverso ma significativo ai fini del presente giudizio per il principio che sancisce, è stato recentemente deciso dalla Corte d'Appello di Roma a favore di una dipendente scolastica difesa dallo scrivente Studio..

Quest'ultima era una Collaboratrice scolastica a tempo determinato cui, per motivi legati a limiti di età, era stato negato l'accesso al ruolo dal 01.09.2018 mediante scorrimento della graduatoria permanente provinciale di Roma ATA di cui all'art. 504 d.lgs. 297/1994 in cui risultava inserita a pieno titolo,

Il giudice di prime cure aveva rigettato la sua domanda di reinserimento in graduatoria e di assunzione a tempo indeterminato, rilevando come, anche volendo ritenere fondate le doglianze espresse in ricorso, non risultassero dati oggettivi comprovanti l'effettivo diritto della odierna appellante all'assunzione sulla base del punteggio ottenuto a seguito dell'aggiornamento.

La Corte d'Appello, nell'accogliere le ragioni della lavoratrice ha affermato il seguente principio: “[...] Deve ... considerarsi che alla stregua di quanto disposto dall'art. 24 del d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011 (cd. Riforma Fornero) il limite anagrafico per la pensione di vecchiaia era stato innalzato, anche per le donne nell'ambito del pubblico impiego, a 66 anni di età già decorrere dal 1/1/2012 per poi essere ulteriormente aumentato a 66 anni e 7 mesi nel 2016. Il suddetto limite di età risulta infine essere stato ulteriormente aumentato a 67 anni a decorrere dal 1/1/2019 per effetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5/12/2017 di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

L'art. 554 del d.lgs. 297/1994, nel disciplinare specificamente l'accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale del personale ATA (comprensiva della qualifica di collaboratore scolastico in possesso dell'odierna appellante) dispone al comma 4 che “ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni”. In tale contesto normativo il limite di età per l'accesso del personale ATA al rapporto di impiego a tempo indeterminato tramite le procedure di cui all'art. 554 del d.lgs n. 297/1994 deve quindi ritenersi coincidente con l'età costituente il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il pensionamento di vecchiaia. Ciò premesso si osserva che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio è fissato, in via generale, per i dipendenti dello Stato, ex art. 4, comma I, del d.P.R. 1092/1973, in 65 anni (“Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età ...”) norma quest'ultima, come noto, dichiarata



illegittima costituzionalmente, con sentenza C. Cost. n. 282/1991 “nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70° anno di età”

Come precisato dall’art. 2, comma 5, del dl 101/2013, conv. in l. 125/2013 (“Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale”) che ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 24, comma 4, secondo periodo, del dl. n. 201/2011, nei casi di cui allo stesso art. 24, comma 4, tale limite non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall’articolo 24, comma 6, del citato dl 201/2011. Il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, che anche per il personale ATA è di 65 anni, può, tuttavia, essere superato solo per consentire al lavoratore il perfezionamento del diritto ad una prestazione pensionistica. Allo stato attuale, pertanto, le pubbliche amministrazioni devono collocare in pensione d’ufficio a 65 anni (cioè al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio) il personale che a tale età, ha maturato un qualsiasi diritto a pensione. In caso contrario il rapporto di lavoro prosegue sino all’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Oltre tale data il rapporto non può più protrarsi ad eccezione del caso in cui il lavoratore non abbia maturato i 20 anni di contributi (cioè il requisito contributivo necessario per l’accesso alla pensione di vecchiaia), circostanza quest’ultima in cui è prevista, in via eccezionale, la possibilità di permettere il proseguimento dell’impiego fino ai 70 anni (più l’adeguamento alla stima di vita) solo se tale prolungamento consente al lavoratore di perfezionare il requisito contributivo utile per la pensione di vecchiaia. Nel caso di specie deve escludersi che l’odierna appellante, nata il 27/7/1953, avesse al 1/9/2018 (inizio dell’anno scolastico 2018/2019) avesse un’età anagrafica tale da comportare il suo pensionamento non avendo a tale data ancora compiuto nemmeno il 66° anno di età e non avendo quindi ancora maturato il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità (prestazione quest’ultima per cui, incontestatamente, risultava priva del necessario requisito contributivo così come si evince anche dall’estratto contributivo prodotto quale all. 16 del ricorso di primo grado). [...] Alla stregua di tali premesse, l’odierna appellante avrebbe avuto diritto ad essere assunta a tempo indeterminato a decorrere dall’1/9/2018 (data in cui aveva un’età anagrafica di 65° anni compiuti) e a continuare a prestare servizio sino al compimento del 67° anno di età, ossia sino alla fine dell’anno scolastico 2019/2020. [...]” (v. sentenza allegata)

Riprendendo, infine, quanto anticipato al precedente paragrafo, si ribadisce che nessuna disposizione di legge o regolamento vigente condiziona o subordina il riconoscimento del beneficio del trattenimento in servizio sino a 71 anni per il raggiungimento della pensione minima all’obbligo di chiedere e farsi carico del riscatto (oneroso) della propria Laurea, tanto più quando, come nel caso di specie, lo stesso non avrebbe davvero alcun senso, costringendo la lavoratrice a vivere per ben 120 mesi (trattasi di ben 10 anni!) con mezza pensione, a fronte di una aspettativa di vita media in Italia calcolata in misura pari a 84 anni per le donne.

Tale assunto è pienamente suffragato dalle sentenze emesse nel corso degli anni dalla Corte costituzionale in



subiecta materia.

Si segnala, in particolare, la pronuncia n. 131 del 2018, con cui la Corte, decidendo della questione di legittimità sollevata dal TAR Lazio in ordine agli atti di collocamento a riposo di un consigliere della Corte di cassazione, posti in essere dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione del d.l. n. 90 del 2014 - convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014 - per contrarietà agli artt. 2, 3, 4 e 38 Cost., ha chiarito che la tutela del conseguimento del minimo pensionistico, attraverso lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico, vale soltanto per coloro che non abbiano la possibilità di ottenere la pensione minima in base alla legislazione vigente, includendo in siffatta categoria anche coloro che non possano conseguire tale beneficio se non in via onerosa.

Si legge, infatti: “[...] Questa Corte ha espressamente affermato che, sebbene il problema della tutela del conseguimento del minimo pensionistico sia strettamente connesso a quello dei limiti di età, la cui previsione è rimessa al legislatore nella sua più ampia discrezionalità, «quest’ultima può incontrare vincoli – sotto il profilo costituzionale – solo in relazione all’obiettivo di conseguire il minimo della pensione, attraverso lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico» (sentenza n. 33 del 2013).

Una simile deroga, che «incontra a sua volta dei limiti fisiologici», connessi all’«energia compatibile con la prosecuzione del rapporto» (sentenza n. 33 del 2013), può, tuttavia, delinarsi «soltanto per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell’anzianità minima per il diritto a pensione» (sentenza n. 282 del 1991) e comunque esclusivamente in relazione a coloro che non abbiano la possibilità di ottenere la pensione minima in base alla legislazione vigente (sentenza n. 227 del 1997).

Tale evenienza non si delinea, pertanto, allorquando – come nel caso di specie – il rapporto di lavoro in essere con l’amministrazione sia stato preceduto da altri rapporti di lavoro, cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali. In tali casi, infatti, l’accesso al trattamento di pensione (come espressamente riconosciuto già nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 19 febbraio 2015, n. 2, avente ad oggetto la «Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – Interpretazione e applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114») è garantito dalla possibilità di sommare le anzianità contributive versate presso le diverse gestioni previdenziali, in particolare mediante gli istituti della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi) e del cumulo gratuito, di cui all’art. 1, commi da 238 a 248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», esteso ai liberi professionisti dall’art. 1, commi da 195 a 198, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

Nella specie, l’art. 6 della legge 5 agosto 1998, n. 303 (Nomina di professori universitari e di avvocati all’ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell’articolo 106, terzo comma, della Costituzione)



dispone che «[a]l consigliere di cassazione nominato ai sensi della presente legge», fra gli avvocati con almeno quindici anni d'esercizio, iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, «è attribuito il trattamento previdenziale ed assistenziale dei magistrati ordinari» (comma 1), e precisa altresì, al comma 2, che «[n]el caso di pregresso esercizio dell'attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45», recante «Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti». Quest'ultima legge consente – «ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione» – «al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti», di «chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo» (art. 1, comma 1).

Sul riconoscimento di tale facoltà "onerosa", originariamente configurata come l'unica possibilità di sommare le anzianità contributive versate presso le diverse gestioni previdenziali al fine di ottenere una pensione, questa Corte si è già pronunciata in passato e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, proprio nella parte in cui non prevedevano, «in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione [onerosa], il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi [...] (attraverso la totalizzazione dei contributi)» (sentenza n. 61 del 1999).

Sin da allora si è, dunque, riconosciuto che «[i] principi costituzionali impongono la previsione di un'alternativa alla ricongiunzione che risulti onerosa in misura tale da esporre l'assicurato al rischio di rimanere sprovvisto di qualsiasi tutela previdenziale» (sentenza n. 61 del 1999). E ciò in un'ottica di «una più ampia attuazione del diritto garantito dall'art. 38, secondo comma, Cost.» (sentenza n. 461 del 1989 e, nello stesso senso, n. 238 del 1988).

In questa linea si collocano, pertanto, i successivi interventi del legislatore volti a dare seguito alle indicazioni di questa Corte, dapprima con la disciplina della totalizzazione, introdotta, come già anticipato, con il d.lgs. n. 42 del 2006, poi con l'istituto del cumulo gratuito, regolato dall'art. 1, commi da 238 a 248, della legge n. 228 del 2012, solo successivamente esteso ai liberi professionisti, con l'art. 1, commi da 195 a 198, della legge n. 232 del 2016, entrambi volti a consentire il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, in assenza dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. [...]

SUL PERICULUM IN MORA

Alla luce di quanto dedotto in premessa, non pare possano residuare dubbi sull'esistenza del *fumus boni iuris*. Che dall'erronea esclusione della ricorrente dalle GPS di Roma e dalle collegate graduatorie di istituto docenti III fascia derivino poi, per quest'ultima, danni gravi e non più ovviabili con la sola decisione nel merito del presente ricorso, emerge, anzitutto, dal fatto che l'eventuale tardivo riconoscimento delle ragioni attoree non potrebbe impedire, frattanto le operazioni di reclutamento a tempo determinato, mediante scorrimento GPS, sui posti vacanti in organico di fatto e di diritto disponibili nella provincia di Roma e la derivante maggiore



difficoltà di far valere le sue ragioni e di dare concreta e proficua esecuzione ad una eventuale pronuncia di accoglimento della sua domanda giudiziale; i tempi ordinari della decisione nel merito, d'altronde, non sembrano scongiurare tale rischio ed aggraverebbero, appesantendole, le misure per dare esecuzione agli auspicati provvedimenti di accoglimento del presente ricorso anche sul piano organizzativo per la stessa PA, oltre ad aprire le porte ad una inevitabile azione risarcitoria successiva (con conseguente maggior aggravio per l'Erario).

In mancanza di servizio effettivo nell'a.s. 2024/2025, poi, verrebbe in ogni caso irrimediabilmente pregiudicata la possibilità per la ricorrente di ottenere pieno punteggio utile ai fini dello scorrimento nelle suddette GPS (danno professionale), risultando ben nota la chiusura di buona parte della giurisprudenza di merito rispetto alla possibilità di riconoscerlo in via risarcitoria a fronte di servizio non effettivamente reso.

Da ultimo, si evidenzia come la tempistica di definizione di una causa di merito mal si concili con la urgente necessità della ricorrente di far fronte alle enormi difficoltà economiche ed esistenziali, come riepilogate ai capp. da 19 a 21 della premessa in fatto, che verrebbero a crearsi nelle more della decisione.

Dunque, i pregiudizi di carattere economico, esistenziale e professionale della Prof.ssa Borgi, derivanti dall'illegittima condotta assunta nei suoi confronti dalla controparte, non sarebbero adeguatamente reintegrabili successivamente, neppure per equivalenza.

Tutto ciò premesso, BORGI ASSUNTA, come rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Velletri adito, in funzione di Giudice Unico del Lavoro perché, previa fissazione dell'udienza e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c. Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) in via cautelare ed urgente, anche inaudita altera parte

ravvisati i presupposti del *fumus* e del *periculum* in mora e rigettata ogni eccezione, istanza e deduzione di parte avversa,

previa sospensione e/o disapplicazione:

- dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 16.05.2024;
- della graduatoria provinciale supplenze GPS di Roma – II^ Fascia per la cdc A022 pubblicate il 13 agosto us, nella parte in cui la ricorrente non vi risulta inserita;
- di tutti gli altri atti amministrativi contrastanti e/o incompatibili con la presente domanda (ancorché ignoti alla ricorrente)

1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente BORGI ASSUNTA di restare nelle GPS e di ricevere incarichi annuali (o sino al termine delle attività didattiche) nella Scuola statale mediante scorrimento delle stesse, sino all'età di 71 anni;



2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti GPS di Roma – II^ fascia per la classe di concorso A-22 in posizione corrispondente al punteggio spettante in base ai titoli di accesso, culturali e di servizio maturati alla data del 5 giugno 2024;
3. per l'effetto, condannare il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del ministro p.t. all'immediato reinserimento della ricorrente nelle GPS di Roma – II^ fascia per la classe di concorso A-22 nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante;
4. per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a consentire la partecipazione della ricorrente alle fasi di reclutamento a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 mediante scorrimento delle suddette GPS di Roma – II^ Fascia per la classe concorsuale A-22 in condizione di parità con gli altri aspiranti e nel rispetto delle precedenze derivanti dal punteggio effettivamente vantato nonché dalle preferenze espresse sulle scuole;
5. per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta ad assegnare alla ricorrente un incarico a tempo determinato annuale o sino al 30 giugno nell'a.s. 2024/2025 mediante scorrimento delle suddette GPS di Roma – II^ Fascia per la classe concorsuale A-22, a mente delle precedenze derivanti dal punteggio effettivamente vantato e delle preferenze espresse sulle scuola elencate al cap. 25 della premessa in fatto del presente ricorso;
6. adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo a dare corretto seguito alle decisioni assunte;
Con vittoria di spese competenze e onorari del cautelare da distrarsi.

B) nell'eventuale merito instaurando

previa eventuale disapplicazione:

- dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 16.05.2024;
 - della graduatoria provinciale supplenze GPS di Roma – II^ Fascia per la cdc A022 pubblicate il 13 agosto us, nella parte in cui la ricorrente non vi risulta inserita;
 - di tutti gli altri atti amministrativi contrastanti e/o incompatibili con la presente domanda (ancorché ignoti alla ricorrente)
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente BORGHI ASSUNTA di restare nelle GPS e di ricevere incarichi annuali (o sino al termine delle attività didattiche) nella Scuola statale mediante scorrimento delle stesse, sino all'età di 71 anni;
 2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti GPS di Roma – II^ fascia per la classe di concorso A-22 in posizione corrispondente al punteggio spettante in base ai titoli di accesso, culturali e di servizio maturati alla data del 5 giugno 2024;
 3. per l'effetto, condannare il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del ministro p.t. all'immediato reinserimento della ricorrente nelle GPS di Roma – II^ fascia per la classe di concorso A-22 in posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante;
 4. per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a consentire la partecipazione della ricorrente alle fasi di reclutamento a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 mediante scorrimento delle suddette GPS



di Roma – II^ Fascia per la classe concorsuale A-22 in condizione di parità con gli altri aspiranti e nel rispetto delle precedenze derivanti dal punteggio effettivamente vantato nonché dalle preferenze espresse sulle scuole;

5. adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo a dare corretto seguito alle decisioni assunte;

Con vittoria di spese competenze e onorari da distrarsi.

IN VIA ISTRUTTORIA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

1. disporre per la notifica del presente ricorso agli eventuali controinteressati a mezzo pubblici proclami;
2. disporre per la chiamata in causa dell'INPS;
3. disporre affinché la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati a mezzo pubblici proclami, venga effettuata attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito ex art. 151 c.p.c. (v. istanza che segue);
4. disporre CTU contabile;
5. ammettere prova per interpellato di controparte sulle circostanze articolate in premessa ai capp. da 1 a 26, precedute dalla locuzione "*Vero che*", nonché, senza inversione dell'onere probatorio, prova diretta e contraria sui capitoli eventualmente ammessi alla controparte.

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

gianluca.magnani@oav.legalmail.it

ISTANZA PER NOTIFICA PER LA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero di destinatari;

Il TAR del Lazio, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente – quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. – la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Tanto premesso,

SI FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.



VOGLIA
AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR:

A) DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. l'indicazione delle amministrazioni intime;
3. un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati negli aspiranti attualmente inseriti nelle vigenti GPS di Roma – II^a Fascia per docenti della cdc A022;
5. l'indicazione del numero del Decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

C) DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI

Ai sensi del D.P.R. 115/2012, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che la ricorrente ha diritto all'esenzione dal contributo unificato ai sensi dell'art. 9 co 1 bis del D.P.R. 115/2012 – introdotto dal D.L. 98/2011 - essendo il reddito imponibile ai fini IRPEF 2023 del suo nucleo familiare inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 7' del D.P.R. cit.

Si allegano i seguenti documenti in copia:

1. CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018;
2. CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021;
3. CCNL Scuola 2006/2009;
4. circolare INPS n. 35/2012;
5. ordinanza ministeriale n. 88/2024;
6. diploma di laurea della ricorrente;
7. certificati di servizio della ricorrente
8. contratto a tempo determinato stipulato dalla ricorrente per il corrente a.s. 2023/2024;
9. a) domanda Borgi Assunta del 18.10.2023 avente ad oggetto il suo trattenimeto in servizio sino a 71 anni di età;
b) carteggio mail tra ricorrente e funzionari dell'A.T. Roma sulla questione de qua
10. estratto conto previdenziale INPS della ricorrente;
11. a) comunicazione INPS di riconoscimento riscatto Laurea con indicazione del relativo onere;
b) attestazione INPS di avvenuta rinuncia della ricorrente al riscatto Laurea
12. cedolini paga a campione della ricorrente relativi al corrente a.s. 2023/2024;



13. a) domanda Borgi Assunta di aggiornamento punteggio in GPS inoltrata telematicamente il 05.06.2024;
b) schermata comprovante il blocco della procedura in sede di espressione preferenza scuole;
14. GPS di Roma – II^ Fascia per la classe di concorso A022 pubblicate lo scorso 13 agosto 2024
15. PEC Studio legale Avv. Gianluca Magnani del 14.08.2024 avente ad oggetto impugnativa depennamento della ricorrente dalle GPS di Roma;
16. a) domanda di aggiornamento punteggio in GPS presentata dalla ricorrente nel 2022
b) GPS Roma – II^ Fascia per la cdc A022 in vigore nel biennio 2022/2024 (si veda a pag. 82);
17. domanda *informatizzazione nomine supplenze* della ricorrente risalente allo scorso anno (18.07.2023)
18. a) *Certificazioni Uniche* della ricorrente relative all'anno 2022
b) *certificazioni uniche* della ricorrente relative all'anno 2023;
19. a) ricorso congiunto per cessazione effetti civili del matrimonio;
b) sentenza di divorzio della ricorrente;
20. certificato di residenza e stato di famiglia della ricorrente;
21. giurisprudenza di merito *in subiecta materia*;
22. sentenze Corte Costituzionale n. 61 del 1999, n. 33 del 2013 e n. 131 del 2018

Albano Laziale, 26 agosto 2024

Avv. Gianluca Magnani

